

Roma, 30 agosto 2024

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2024\_29**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Nel 770 il conto della sostitutiva sulla rivalutazione di quote**

Assogestioni, nella circolare 38 del 27 agosto, illustra alcune modifiche –riguardanti soprattutto le società di gestione dei fondi comuni d’investimento –della versione 2024 delle istruzioni al modello 770. Affrancamento del costo fiscale delle quote di fondi comuni: nel quadro SM è stato introdotto un prospetto (SM25) per monitorare l’imposta sostitutiva versata entro lo scorso 16 settembre 2023 dagli intermediari normalmente tenuti a operare le ritenute sui proventi degli Oicr (Sgr, soggetti incaricati dei pagamenti, intermediari che detengono le quote in custodia o amministrazione a seconda dei casi) qualora l’investitore abbia esercitato entro lo scorso 30 giugno la facoltà di rivalutare il costo fiscale delle proprie azioni o quote mediante versamento di una imposta sostitutiva del 14% (da indicare nella colonna 2) sulla differenza (da indicare nella colonna 1) tra il valore di quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. Sono sorte incertezze sul contenuto della colonna 3 in cui si deve indicare «la somma della provvista fornita dai contribuenti, qualora sia diversa dall’importo di colonna 2». Assogestioni precisa che tale circostanza si verifica quando, considerato che i dati indicati nelle colonne 1 e 2 sono cumulativi, per effetto degli arrotondamenti, l’imposta effettivamente versata dall’intermediario e, di conseguenza, la provvista, non coincidono con l’importo di colonna 2. Piani d’investimento del risparmio a lungo termine (Pir): per quanto riguarda il prospetto contenuto nel Quadro SO (sezione III) relativo ai Pir, vengono fatte alcune precisazioni. Nel caso in cui nel corso dell’anno il piano siano sia stato trasferito da un intermediario a un altro è quest’ultimo che deve comunicare i dati per l’intero periodo d’imposta. Lo stesso accorgimento vale nel caso in cui il trasferimento del piano derivi da operazioni straordinarie che hanno interessato gli intermediari. Per l’Associazione, quindi: nel caso in cui un piano aperto presso un intermediario da una fiduciaria per conto del cliente, venga reintestato al cliente, soltanto l’intermediario presso cui è detenuto il piano dovrà compilare il modello 770, come se il piano fosse stato intestato direttamente dall’inizio del periodo; nel caso in cui il dossier sia intestato al Fondo unico di giustizia (Fug), il quadro SO deve continuare a essere compilato con riferimento all’originario intestatario perché l’intestazione al Fug non comporta chiusura del rapporto fino alla confisca definitiva. Inoltre, le istruzioni contengono precisazioni riguardo al caso in cui il Pir sia costituito mediante fondo alternativo che preveda un

meccanismo di equalizzazione in base al quale le sottoscrizioni che avvengono dopo il primo closing acquistano l'anzianità del primo closing per garantire parità di trattamento fra tutti gli investitori. Le istruzioni precisano che nel campo 6 della sezione III (Data di costituzione) si deve indicare la data del primo closing anche se l'investitore ha sottoscritto in una data successiva; nel campo 8 (Plafond annuo) si deve indicare l'importo effettivamente versato nel periodo oggetto di dichiarazione, «ma solo per l'ammontare effettivamente riferibile a tale periodo» e non anche per l'ammontare che viene "spalmato" sui periodi precedenti in proporzione al rapporto fra i richiami effettuati di volta in volta dal gestore e gli impegni complessivi. È stato inoltre chiarito che il momento in cui deve essere "fotografato" il plafond annuale da indicare nel campo 8, è il 31 dicembre del periodo di imposta oggetto di dichiarazione ossia, come precisa l'Associazione, senza considerare le movimentazioni intervenute successivamente che possono avere effetti sul plafond utilizzato nell'anno oggetto di dichiarazione e senza che si debbano rettificare le dichiarazioni degli anni precedenti. Infine, nelle istruzioni, viene chiarito che, nel caso di fondi comuni alternativi che raccolgono il capitale con il meccanismo del richiamo degli impegni, il campo 8 della Sezione III deve essere compilato indicando l'importo effettivamente versato nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione, nei limiti dell'ammontare massimo del plafond annuale. Eventuali versamenti eccedenti utilizzeranno il plafond degli esercizi successivi. Per quanto riguarda la compilazione del campo 11 (Proventi lordi) è stato precisato che devono essere inclusi i proventi che, in base a quanto previsto dal regolamento dell'Oicr, sono oggetto di reinvestimento automatico, perché, seppure non corrisposti, devono essere considerati comunque realizzati dal titolare del piano.

Fonte: Marco Piazza *"Nel 770 il conto della sostitutiva sulla rivalutazione di quote"* , Il Sole 24 Ore del 28 agosto 2024

## ➤ Recepimento della direttiva europea sui mercati delle crypto-attività oggi in CdM

Si dovrebbe tenere oggi alle 13 il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. Secondo l'Ansa, tra i punti all'ordine del giorno ci dovrebbe essere anche il recepimento della direttiva europea sui mercati delle crypto-attività e quella sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni. Si ricorda che il primo schema di decreto legislativo citato provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività, e modifica i regolamenti Ue 1093/2010 e 1095/2010 e le direttive 2013/36 e 2019/1937. Il testo era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 giugno scorso (si veda *"In arrivo la stretta sui mercati delle crypto-attività"* del 25 giugno 2024). Lo schema di DLgs. è stato poi trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per i pareri dovuti e ha incassato in Senato il parere non ostativo della Commissione Politiche dell'Unione europea e quello favorevole con osservazioni della Commissione Finanze e Tesoro. Alla Camera, invece, la Commissione Finanze e la Commissione Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole e solo la Commissione Bilancio e Tesoro ha espresso parere favorevole con rilievo. Si attende ora di capire quali saranno gli eventuali aggiustamenti del Governo al primo testo.

Fonte: Redazione, “Recepimento della direttiva europea sui mercati delle cripto-attività oggi in CdM”, Eutekne del 30 agosto 2024

## ➤ Scambio di informazioni sui conti finanziari con ambito applicativo esteso

Entro il 30 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate deve trasmettere alle Amministrazioni di residenza dei soggetti titolari i dati relativi ai conti finanziari dagli stessi intrattenuti in Italia nel 2023. Si tratta degli obblighi di comunicazione e successivo scambio automatico dei dati dei conti finanziari secondo il meccanismo del c.d. Common Reporting Standard (CRS), delineati dalla direttiva 2014/107/UE (“DAC 2”) le cui disposizioni attuative sono state adottate in Italia con il DM 28 dicembre 2015 (attuativo anche della L. n. 95/2015 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo FATCA tra l’Italia e gli Stati Uniti). La disciplina prevede, in sintesi, l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, e successivo scambio automatico con le altre Amministrazioni, delle informazioni relative ai conti finanziari intrattenuti dai non residenti. L’obbligo relativo allo scambio automatico è costruito in modo tale che lo Stato A (nel caso, l’Italia) acquisisca i dati relativi ai conti finanziari che i soggetti residenti nello Stato B hanno nello Stato A, fornendo poi questi dati allo Stato B. Nello specifico, gli allegati C e D del DM attuativo (aggiornati da ultimo con provvedimento del 2 maggio 2024) contengono l’elenco, rispettivamente, degli Stati verso cui l’Amministrazione italiana si impegna a fornire i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti e quelli dai quali l’Italia riceve i dati dei conti esteri dei propri residenti. L’obbligo di monitoraggio (e scambio automatico) coinvolge qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea abbia sottoscritto un accordo che prevede detto scambio. L’obbligo di acquisizione e comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati sui conti finanziari dei non residenti grava sulle “istituzioni finanziarie” individuate dall’art. 1 comma 1 lett. n) del DM attuativo tra le quali, ad esempio: banche; Poste Italiane SpA; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); talune imprese di assicurazione. Sono, inoltre, coinvolti da tali obblighi anche soggetti che, pur non espressamente menzionati, presentano i requisiti tipici delle istituzioni di custodia o di deposito, delle entità di investimento o delle imprese di assicurazioni specificate. Sono, invece, espressamente escluse istituzioni quali, ad esempio: il Governo italiano (ed ogni sua suddivisione geografica, politica o amministrativa), le organizzazioni internazionali pubbliche istituite in Italia, la Banca d’Italia e i fondi pensione (con determinati requisiti). Il successivo art. 1 comma 2 lett. a) del DM individua i “conti finanziari” assoggettati a tali obblighi: sono tali i conti intrattenuti presso un’istituzione finanziaria, i conti di deposito (qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto deposito a risparmio) e i conti di custodia. Costituiscono, inoltre, “conti finanziari” qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un’istituzione finanziaria (con alcune eccezioni). Si tratta di una nozione ampia tale da ricomprendere, nel caso di entità di investimento, le quote nel capitale di rischio o di debito dell’istituzione finanziaria, diverse dalle quote di un’entità che è “di investimento” unicamente perché presta consulenza in materia di investimenti o gestisce portafogli. Sono, invece, esclusi dagli obblighi di monitoraggio (art. 1 comma 2 lett. ee) del DM), ad esempio: le prestazioni pensionistiche o i conti aperti in relazione alla vendita, scambio o locazione di beni immobili o mobili (al rispetto di determinati requisiti). Relativamente ai conti oggetto di comunicazione, i dati da

comunicare all’Agenzia delle Entrate sono, in particolare: i dati identificativi del titolare del conto; il numero di conto; il nome (e numero di identificazione) dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione; il saldo o il valore del conto al termine del periodo di rendicontazione e degli interessi pagati nel medesimo periodo. Guardando poi ai termini, gli obblighi di comunicazione e scambio automatico hanno cadenza annuale: i dati relativi a ciascun anno solare devono essere inviati dalle istituzioni finanziarie obbligate entro il 30 giugno dell’anno successivo all’Agenzia delle Entrate, la quale trasmette gli stessi alle Amministrazioni di residenza dei titolari dei conti entro il 30 settembre dell’anno successivo: relativamente ai dati del 2023, quindi, lo scambio automatico tra le Amministrazioni finanziarie coinvolte dovrà avvenire entro il prossimo 30 settembre 2024. Guardando, invece, ai dati dei conti intrattenuti all’estero dai residenti italiani, acquisiti dall’Agenzia delle Entrate italiana a fronte degli obblighi di scambio in questione, essi sono utilizzati per effettuare controlli selettivi nei confronti di tali soggetti (prov. Agenzia delle Entrate n. 40601/2022, riferito alle annualità 2018 e successive).

Fonte: Sara Bernardi, *“Scambio di informazioni sui conti finanziari con ambito applicativo esteso”*, Eutekne del 19 agosto 2024

I migliori saluti.

La Segreteria

LF/cdr